ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 15 OTTOBRE 1976 [1]

Joëlle de Lacroix
contro Corte di giustizia delle Comunità europee

Causa 91-76 R

Nella causa 91-76 R,

JOËLLE DE LACROIX, con l'avv. Nicola Catalano, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, centre Louvigny,

ricorrente,

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. A. Van Houtte, in qualità di agente,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

emette la presente

ORDINANZA

In fatto

Il 27 settembre 1976, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del rifiuto opposto dall'Amministrazione della Corte di giustizia al suo atto di candidatura per un posto di giurista-linguista di lingua francese, sostenendo che tale rifiuto non era

1 — Lingua processuale: il francese.

motivato ed era manifestamente infondato.

Lo stesso giorno, con domanda proposta ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura, essa chiedeva che venisse sospesa l'esecuzione della decisione dell'amministrazione della Corte di giustizia notificatale il 27 luglio 1976 e, di conseguenza, venisse dichiarato che la ricorrente aveva il diritto di essere ammessa, eventualmente a titolo provvisorio, a partecipare alle prove del concorso per il posto di giurista-linguista di lingua francese.

Con memoria 6 ottobre 1976, in cui spiegava che nella fattispecie non si trattava di un procedimento di assunzione ai sensi dello statuto del personale, bensì dell'assunzione di agenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la convenuta contestava che la prosecuzione del procedimento in questione potesse causare danni irreparabili alla ricorrente e concludeva per la reiezione della domanda incidentale.

Le parti, debitamente convocate, sono comparse dinanzi al presidente il 15 ottobre 1976, ed hanno presentato le proprie osservazioni.

Esse hanno confermato le rispettive conclusioni; la ricorrente ha chiesto, alternativamente, la sospensione degli ulteriori atti del procedimento in questione, che dovrebbe d'altra parte essere considerato, a suo avviso, un procedimento di assunzione ai sensi dello statuto.

In diritto

1 A norma dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza di motivi d'urgenza e di argomenti che giustifichino, prima facie, l'adozione di un siffatto provvedimento.

2 Quanto alla natura del provvedimento richiesto, l'ammissione a titolo provvisorio alle prove di cui è causa equivarrebbe non già a sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, bensì ad adottare, sia pure a titolo provvisorio, un provvedimento completamente opposto, così da rendere priva di oggetto la domanda principale.

3 Di conseguenza, la Corte può soltanto ordinare, eventualmente, la sospensione dell'esecuzione del procedimento in corso.

4 Tale sospensione implicherebbe gravi inconvenienti per la convenuta, dato che il procedimento mira, secondo quanto da essa spiegato e non contestato dalla controparte, ad assegnare nel più breve termine ed a titolo temporaneo, tre posti resisi vacanti in una sezione comprendente in totale otto posti.

5 Una siffatta sospensione costituirebbe, d'altra parte, un grave inconveniente anche per gli altri candidati.

6 Stando così le cose, è necessario, a norma dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura, esaminare «gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento» richiesto.

7 Detti argomenti, così come sono stati svolti in udienza, riguardano due questioni: in primo luogo, quella del se l'art. 5 dell'allegato III dello statuto del personale si applichi, almeno per analogia, al procedimento di cui trattasi e, in secondo luogo, quella del se tale norma imponga la motivazione delle decisioni cui si riferisce il suo quarto comma, decisioni cui può ritenersi equiparabile il rifiuto impugnato nella fattispecie.

8 Considerando, da una parte, gli inconvenienti di una eventuale sospensione e, dall'altra il carattere opinabile degli argomenti addotti, la sospensione del procedimento non risulta giustificata.

9 La domanda incidentale va perciò respinta.

Sulle spese

10 Nell'attuale fase procedurale, è opportuno riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, il presidente,

pronunciandosi in via provvisoria,

ordina:

1° La domanda è respinta.

2° È riservata la decisione sulle spese.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 ottobre 1976.

Per il cancelliere

H. Gentin
referendario

Il presidente della prima sezione

A. M. Donner